

troversie circa le condizioni dalla Clementina requisite: le quali cose tutte insensibilmente introdussero l'esclusione d'ogni altro dai Titoli, che non fosse nato in Venezia, ascritto a una Collegiata, e ordinatovi a titolo di servitù. E perchè questa consuetudine era spinta anche troppo innanzi dall'interesse degli Alunni, il C. X. nel 1762, 22 Marzo, decretò, *Che ancora i Patrimoniatì venissero ammessi al concorso de' Titoli in confronto degli Ordinati a titolo di servitù.*

33. *Autorità dei Capitoli.*

1513) Sebbene i Capitoli nostri delle Collegiate siano in sostanza poca cosa, se vogliansi metter al paraggo coi Capitoli de' Canonici delle Cattedrali; sono tutta volta in verità i Superiori delle nostre Chiese, e tali vengono riconosciuti e appellati nei decreti del Principe, come in quello del 1755, 16 Febbraro, e in altri eziandio del C. X. Egli fù conseguentemente un fallo madornale di alcuni Piovani, i quali gonfi per la maggioranza del loro posto, e per la prelatura di cui godono, siccome sono realmente i Capi, così credevano e dicevano se stessi *Padroni della Chiesa* eziandio quando in realtà tali non sono, e se vogliano parlare con equità e modestia, debbono dire non la *mia*, ma la *nostra Chiesa*.

1514) Circa la cura dell'anime hanno oggidì il pieno e privativo arbitrio: e circa i Cherici e gli Alunni hanno alcuna spèziale autorità devoluta in essi dalla consuetudine, e comportata dai Decreti del Principe, sebbene un tempo risiedesse questa